

**FORMULA
DUEMILA**

Ed 6/99
V CT 1BR PR

**SISTEMA
PREVIDENZA
CAPITALE**

Soluzioni guida

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NOTA INFORMATIVA**





Assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile e a premi ricorrenti

[Tariffa: V CT 1BRPR]

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Allegato al fascicolo che riporta le Condizioni di polizza e la Nota Informativa di cui alle circolari ISVAP n. 249 del 19.06.1995 e n. 363 del 16.02.1999.

Questo progetto, che va letto unitamente alla Nota informativa allegata alle Condizioni di polizza, si riferisce esclusivamente ad un'assicurazione a vita intera a premi ricorrenti.

Ai fini di rendere evidente il **carattere meramente esemplificativo** del presente progetto, tutti gli altri valori sono stati calcolati utilizzando due diverse ipotesi rendimento finanziario, **indicate dall'ISVAP**, rispettivamente del **4%** e del **6%** annuo costante:

	Prima ipotesi	Seconda ipotesi
Rendimento del fondo Ri Alto	4,0%	6,0%
Aliquota di retrocessione	100%	100%
Rendimento minimo trattenuto	1,0%	1,0%
Rendimento riconosciuto	3,0%	5,0%
di cui <i>Tasso tecnico precontato</i>	0%	0%
<i>Rivalutazione</i>	3,0%	5,0%

La Società di anno in anno consolida le rivalutazioni assegnate sulla base del rendimento finanziario effettivamente conseguito e nella misura espressa dall'aliquota di retrocessione.

RAFFRONTO TRA I TASSI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

A) RENDIMENTO MEDIO LORDO DEI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI

B) INFLAZIONE

C) RENDIMENTO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI

ANNO	A) Rendimento medio lordo titoli di Stato ed obbligazioni	B) Inflazione	C) Rendimento riconosciuto agli Assicurati
1994	10,36%	3,9%	9,41%
1995	11,69%	5,4%	8,35%
1996	9,03%	3,9%	9,07%
1997	6,98%	1,7%	8,01%
1998	4,86%	1,8%	6,76%

RISPARMIO FISCALE

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito della persone fisiche dichiarata dal Contraente. I premi, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000, sono infatti detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% (fino a L. 475.000). Gli esempi sottoriportati si riferiscono a diverse durate pagamenti e ad un premio annuo costante di L. 2.500.000.

Aliquota % IRPEF	Risparmio annuo	Durata pagamenti	Premi versati	Risparmio complessivo	Versamento effettivo
19	475.000	5	12.500.000	2.375.000	10.125.000
19	475.000	10	25.000.000	4.750.000	20.250.000
19	475.000	15	37.500.000	7.125.000	30.375.000

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI, DEI VALORI DI RISCATTO E DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI

I valori riportati si riferiscono ad una durata pagamento premi di 10 anni e a due diversi importi di premio versato: L. 200.000 al mese (periodicità mensile) e L. 2.400.000 all'anno (periodicità annuale)

Per ulteriori informazioni, o per ottenere un progetto personalizzato, sarà sufficiente farne richiesta al Consulente assicurativo.

L. 200.000 al mese				
Anno	Cumulo Premi ricorrenti	Cumulo premi ricorrenti al netto del risp. Fiscale	Prima ipotesi: rendimento 4,0%	Seconda ipotesi: rendimento 6,0%
			Capitale a fine anno / Valore di riscatto	Capitale a fine anno / Valore di riscatto
1	2.400.000	1.944.000	2.236.600	2.260.100
2	4.800.000	3.888.000	4.540.300	4.633.300
3	7.200.000	5.832.000	6.913.000	7.125.100
4	9.600.000	7.776.000	9.357.000	9.741.500
5	12.000.000	9.720.000	11.874.300	12.488.700
6	14.400.000	11.664.000	14.467.100	15.373.300
7	16.800.000	13.608.000	17.137.700	18.402.100
8	19.200.000	15.552.000	19.888.400	21.582.300
9	21.600.000	17.496.000	22.721.600	24.921.600
10	24.000.000	19.440.000	25.639.900	28.427.800

L. 2.400.000 al mese				
Anno	Cumulo Premi ricorrenti	Cumulo premi ricorrenti al netto del risp. Fiscale	Prima ipotesi: rendimento 4,0%	Seconda ipotesi: rendimento 6,0%
			Capitale a fine anno / Valore di riscatto	Capitale a fine anno / Valore di riscatto
1	2.400.000	1.944.000	2.267.000	2.311.000
2	4.800.000	3.888.000	4.602.000	4.737.600
3	7.200.000	5.832.000	7.007.100	7.285.500
4	9.600.000	7.776.000	9.484.300	9.960.800
5	12.000.000	9.720.000	12.035.800	12.769.900
6	14.400.000	11.664.000	14.663.900	15.719.400
7	16.800.000	13.608.000	17.370.800	18.816.400
8	19.200.000	15.552.000	20.159.000	22.068.200
9	21.600.000	17.496.000	23.030.700	25.482.700
10	24.000.000	19.440.000	25.988.700	29.067.800

Tutti gli importi, espressi in Lire, sono calcolati secondo le ipotesi dettate dall'ISVAP sopracitate, non tengono conto degli effetti inflattivi e sono al lordo di imposte e tasse; per ottenere i corrispondenti importi in Euro è sufficiente dividere gli importi stessi per 1936,27 (tasso di conversione tra l'Euro e la lira).



La Venezia Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale
in Mogliano Veneto 31021 (TV)
Tel. 041/5939611 - Fax: 041/5939795

Casella postale 20B - 31021 Mogliano Vto
Cap. Soc. L. 21.937.500.000 int. vers.
R.I. di Treviso n. 28279 - Trib. di Treviso
C.C.I.A.A. di Treviso 192640

Impr. Aut. Eser. Assicurazioni
Decr. Min. 9667 del 19/1975
Cod. Fisc. 00171830326
Part. IVA 03061850263





SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

è un piano di investimento assicurativo che consente a chiunque, senza limiti di età, la costituzione di un capitale.

Il piano viene **realizzato mediante una serie di premi ricorrenti** dei quali è **sempre possibile modificare l'importo o la periodicità.**

I versamenti possono essere interrotti **in qualsiasi momento** e successivamente ripresi.

È sempre possibile integrare il piano con dei versamenti liberi.

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto di assicurazione prescelto.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

INFORMAZIONI RELATIVE A LA VENEZIA ASSICURAZIONI S.p.A.

La Venezia Assicurazioni S.p.A., successivamente indicata come Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decr. Min. 9667 del 1.9.1975 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.10.1975), ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica od indirizzo.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A) Prestazioni

Sistema Previdenza Capitale garantisce il pagamento del capitale assicurato, determinato in base ai versamenti effettuati, rivalutato secondo le modalità previste dall'Art. 12 "Clausola di Rivalutazione" delle Condizioni di Polizza, in caso di decesso dell'Assicurato.

• LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del Contraente, già dopo un anno dalla data di stipula, a condizione che sia stata interamente versata la prima annualità di premio, e previa richiesta scritta, di richiedere la liquidazione totale o parziale dal capitale maturato.

La liquidazione parziale, di importo massimo pari al capitale maturato alla ricorrenza annuale del contratto precedente alla richiesta di liquidazione meno L. 1.800.000, può essere richiesta fino a 2 volte all'anno per importi di almeno un milione di Lire.

L'operazione di liquidazione non comporta alcuna penalizzazione.

• OPZIONI RENDITA

In alternativa alla liquidazione totale, il Contraente può scegliere che dalla prima ricorrenza successiva del contratto gli venga erogata una rendita vitalizia, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure accompagnata dall'erogazione di almeno 5 o 10 annualità anche nel caso in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato-designato.

L'Assicurato-designato può essere l'Assicurato stesso oppure il Beneficiario.

B) Durata del contratto

La durata di Sistema Previdenza Capitale è a vita intera; il contratto si estinguerà solo nel caso in cui il Contraente richieda la liquidazione totale del contratto oppure si verifichi il decesso dell'Assicurato.

C) I versamenti

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, sono dovuti dei versamenti ricorrenti di importo minimo, a seconda della periodicità dei versamenti stessi, rispettivamente di L. 1.800.000 se i versamenti vengono effettuati con periodicità annuale, L. 900.000 se semestrale, L. 450.000 se trimestrale e L. 150.000 se mensile.

A tali versamenti vengono applicate delle spese di ingresso pari al 6%; in occasione del primo versamento sono dovute le spese di polizza di L. 10.000.

È comunque possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo L. 1.000.000; ai versamenti aggiuntivi si applicano le stesse spese di ingresso di cui sopra.

I versamenti ricorrenti avvengono mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario; nell'impossibilità di utilizzare detta modalità, è consentito, previa comunicazione scritta alla Società, il pagamento tramite bonifico, conto corrente postale, assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Previo comunicazione scritta alla Società:

- è possibile, dalla ricorrenza annua del contratto successiva al ricevimento da parte della Società della comunicazione, modificare la periodicità e l'importo dei versamenti; vanno comunque rispettati i limiti minimi di versamento previsti a seconda della periodicità di versamenti scelta;
- interrompere in qualsiasi momento i versamenti per poi eventualmente riprenderli, sempre previa comunicazione scritta, a

decorrere dalla ricorrenza annuale del contratto successiva alla ricezione della comunicazione da parte della Società, senza regolare il progresso. Il premio di primo anno è comunque dovuto per intero. *(Ne sospende dopo 6 mesi dalla n. polizza)*

D) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una gestione patrimoniale (Gestione Speciale), separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle Condizioni di polizza. Il risultato finanziario realizzato da detta gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile (iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75) per attestarne la correttezza.

La Gestione Speciale collegata si chiama Ri.Alto (Risparmio Alto).

Ogni anno la Società attribuisce ai contratti, a titolo di partecipazione agli utili e sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, il 100% del rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale diminuito di un punto percentuale, trattenuto dalla Società per spese di gestione.

I rendimenti attribuiti restano definitivamente acquisiti dal contratto e non possono essere inferiori al 2,5% annuo.

La Società, causa mutate condizioni di mercato, si riserva di rivedere tale garanzia minima solo sui capitali assicurati derivanti da versamenti futuri (annualità successive o versamenti aggiuntivi).

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto, sia totale che parziale, in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente verrà rivalutato per la frazione d'anno intercorsa tra l'ultimo anniversario e la data di decesso o di richiesta in base ad almeno il 90% della misura di rivalutazione in vigore a tale data; negli stessi casi i capitali derivanti da eventuali versamenti effettuati in coincidenza o successivamente all'ultimo anniversario verranno rivalutati per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di decesso o di richiesta in base ad almeno il 90% della misura di rivalutazione in vigore a tale data. Gli effetti della rivalutazione sono indicati nel Progetto Esemplificativo allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della Gestione Speciale e che gli stessi sono espressi in Lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

E) Indicazione dei valori di riscatto e del capitale assicurato

Nel Progetto Esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e del capitale assicurato con riferimento alla ipotesi ivi indicate. I valori di riscatto **risultano sempre crescenti**.

F) Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla data di sottoscrizione della proposta, semprechè, prima di tale termine, la Società non dia al Contraente diversa comunicazione.

Entro questo termine il Contraente può revocare la proposta facendone venir meno ogni effetto.

Da quando il contratto è concluso il Contraente ha 30 giorni per recedere dal contratto.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione de La Venezia Assicurazioni in Via Ferretto n.1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando: in caso di revoca, la proposta; in caso di recesso l'originale di polizza con le eventuali appendici.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole, diminuito delle spese di polizza e, nel solo caso di recesso, dell'imposta.

G) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per le assicurazioni sugli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Si ricorda che spetta al Contraente accertare l'eventuale diritto alla detrazione.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo risulta inferiore al premio versato. Peraltro, in caso di riscatto prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione degli importi fiscalmente dettratti.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

a) se corrisposte in caso di premorienza dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;

b) se corrisposte in caso di riscatto o scadenza:

- in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta, cioè definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo 20 anni l'imposta sarà pari al 10%);
- in forma di rendita sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare.

Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00193, Via Vittoria Colonna n. 39, quale organo a ciò preposto.

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualora il contratto subisca delle variazioni anche per intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto o per la sottoscrizione di clausole aggiuntive.

Annualmente La Venezia Assicurazioni comunicherà per iscritto al Contraente l'importo complessivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione e dei versamenti effettuati.

Il Contraente potrà sempre ottenere informazioni relativamente ai valori di riscatto o delle prestazioni maturate.

CONDIZIONI DI POLIZZA

(Assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile e premi ricorrenti - Tariffa: V CT1BRPR)

Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo delle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, un importo pari al capitale assicurato in base ai versamenti effettuati rivalutato fino alla data del decesso nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art.12 "Clausola di rivalutazione".

Art. 2 - Riscatto

Il contratto è riscattabile, dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione, a condizione che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio. In tal caso il Contraente può, previa dichiarazione scritta, risolvere il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in base ai versamenti effettuati rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art.12 "Clausola di rivalutazione".

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale complessivamente assicurato all'anniversario che precede la data della comunicazione di riscatto e può essere richiesto fino a 2 volte l'anno per importi di almeno un milione di Lire e lasciando un capitale residuo (sempre con riferimento all'anniversario che precede la data di comunicazione) di almeno L.1.800.000.

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio di prima annualità determina invece la risoluzione del contratto, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Art. 3 - Opzioni

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento che il valore di riscatto totale maturato venga convertito in una delle seguenti forme:

- a) in rendita immediata rivalutabile pagabile finché l'Assicurato-designato è in vita; oppure
- b) in una rendita immediata rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni, e successivamente finché l'Assicurato-designato è in vita; oppure
- c) in una rendita immediata rivalutabile pagabile finché l'Assicurato-designato è in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata finché in vita.

L'Assicurato-designato può essere l'Assicurato stesso o il Beneficiario.

Le rendite vitalizie di opzione verranno erogate in via posticipata a partire dalla prima ricorrenza annua del contratto successiva alla richiesta.

Le rendite vitalizie di opzione sopra descritte, che non potranno essere riscattate, saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente.

Nel corso del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore di riscatto in altra prestazione assicurativa.

Art. 4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e l'eventuale revoca o modifica devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso il terzo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sempreché la Società, prima tale termine, non dia al Contraente diversa comunicazione.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 6 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio, della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi pagato al netto dell'imposta e delle spese sostenute per l'emissione della polizza (spese di polizza), individuate e quantificate nella proposta e nel documento di polizza.

Art. 7 - I versamenti

Le prestazioni del presente contratto vengono garantite previo pagamento di premi ricorrenti di importo minimo prestabilito in funzione della periodicità dei versamenti:

- L. 1.800.000 se la periodicità è annuale;
- L. 900.000 se la periodicità è semestrale;
- L. 450.000 se la periodicità è trimestrale;
- L. 150.000 se la periodicità è mensile.

Al primo versamento vanno aggiunte L. 10.000 di spese di polizza.

È possibile effettuare in ogni momento della vita contrattuale versamenti aggiuntivi di importo minimo L. 1.000.000.

I versamenti ricorrenti avvengono mediante "Autorizzazione permanente di addebito" in conto bancario; nell'impossibilità di utilizzare detta modalità, è consentito, previa comunicazione scritta alla Società, il pagamento tramite bonifico, conto corrente postale, assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a La Venezia Assicurazioni S.p.A.

È possibile, previa comunicazione scritta alla Società:

- modificare, a partire dalla ricorrenza annuale successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società, la periodicità e l'importo dei versamenti; vanno comunque rispettati i limiti minimi di versamento previsti a seconda della periodicità di versamenti scelta;
- interrompere in qualsiasi momento i versamenti per poi eventualmente riprenderli, sempre previa comunicazione scritta, a decorrere dalla ricorrenza annuale del contratto successiva alla ricezione della comunicazione da parte della Società, senza regolare il pregresso.

È comunque dovuta per intero la prima annualità di premio.

Art. 8 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso o di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 10 - Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o mediante disposizione bancaria.

Art. 11 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 12 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "RI.ALTO", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "RI.ALTO" di cui al punto 3) del relativo regolamento.

Il 100% del rendimento realizzato dalla "RI.ALTO", diminuito di un punto percentuale, è attribuito al contratto durante tutta la sua durata come misura di rivalutazione del capitale assicurato.

SISTEMA PREVIDENZA CAPITALE

È comunque garantita una rivalutazione pari al 2,5% annuo composto.

La Società si riserva, causa mutate condizioni di mercato, in futuro di rivedere tale garanzia minima esclusivamente sui capitali assicurati a fronte di versamenti futuri (annualità successive o versamenti aggiuntivi).

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il contratto viene rivalutato mediante maggiorazione, a totale carico della Società, del capitale complessivamente assicurato. Tale maggiorazione si determina moltiplicando suddetto capitale, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, per la relativa misura di rivalutazione definita al punto A).

Qualora un versamento venga effettuato in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, alla prima ricorrenza annua successiva il capitale assicurato a fronte di tale versamento verrà rivalutato per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la ricorrenza stessa.

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto, sia totale che parziale, in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente verrà rivalutato per la frazione d'anno intercorsa tra l'ultimo anniversario e la data di decesso o di richiesta in base ad almeno il 90% della misura di rivalutazione in vigore a tale data, come definita al punto A); negli stessi casi i capitali derivanti da eventuali versamenti effettuati in coincidenza o successivamente all'ultimo anniversario verranno rivalutati per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di decesso o di richiesta in base ad almeno il 90% della misura di rivalutazione in vigore a tale data, come definita al punto A).

I nuovi importi del capitale assicurato saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RI.ALTO

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.
La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.
Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



La Venezia Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
in Mogliano Veneto 31021 (TV)
Tel. 041/5939611 - Fax 041/5939795

Casella Postale 598 - 30170 Mestre P.T.
Cap. Soc. L. 21.937.500.000 int. vers.
Reg. Soc. Treviso n. 28279
C.C.I.A.A. di Treviso 192640

Impr. Aut. Eser. Assicurazioni
Decr. Min. 9667 del 1.9.1975
Cod. Fisc. 00171830326
Part. IVA 03061850263



